

36 562

Proposta legislativa dell'on. Ouwehand che modifica la legge sugli animali (Wet dieren) e la legge sui reati economici (Wet op de economische delicten) in relazione all'abolizione degli allevamenti industriali

N. da confermare

PROPOSTA LEGISLATIVA MODIFICATA A SEGUITO DEL PARERE DELLA SEZIONE CONSULTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO

Noi, Willem-Alexander, per grazia divina, re dei Paesi Bassi, principe di Orange-Nassau ecc.

salutiamo tutti coloro che leggeranno o ascolteranno il presente atto. Si renda noto quanto segue:

considerando che abbiamo ritenuto auspicabile modificare la legge sugli animali e la legge sui reati economici al fine di raggiungere forme di allevamento umane;

sentita la divisione consultiva del Consiglio di Stato e in consultazione con il Parlamento, conveniamo e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO I MODIFICA DELLA LEGGE SUGLI ANIMALI

La legge sugli animali è modificata come segue:

A

L'articolo 2.1 è così modificato:

1. gli attuali paragrafi da 3 a 7 diventano i paragrafi da 4 a 8.
2. Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente testo:
 3. La condotta vietata dal paragrafo 1 comprende anche, nel caso di animali allevati a fini commerciali per la produzione di prodotti di origine animale, procedure fisiche diverse da quelle di cui all'articolo 2.8 al fine di mantenere l'animale in un determinato sistema o stabulazione se non vi è alcuna necessità veterinaria.
 3. Al paragrafo 5 (nuovo), la frase "paragrafo 3" è sostituita da "paragrafo 4".
 4. Al paragrafo 6 (nuovo), la frase "paragrafo 3" è sostituita da "paragrafo 4".
 5. Al paragrafo 8 (nuovo), la frase "paragrafo 6" è sostituita da "paragrafo 7".

B

All'articolo 2.2, il paragrafo 12 è soppresso.

Dopo l'articolo 2.2 si aggiunge un nuovo articolo con la seguente formulazione:

Articolo 2.2a. Sospensione delle cure per animali allevati destinati alla produzione

1. Ai detentori di animali è fatto divieto di detenere animali, nel corso dell'attività, per la produzione di prodotti di origine animale in modo tale che gli animali siano privati, in modo permanente o sistematico, della possibilità di soddisfare le esigenze comportamentali scientificamente stabilite per la specie o la categoria di animali in questione, che comprendono almeno i seguenti elementi:

a. per i maiali, essere in grado di:

1º. mantenere legami sociali stabili per tutta la loro vita;

2º. accedere a adeguate opportunità di riparo, fuga o ritiro;

3º. strofinare e grattare, ad esempio strofinando muri, spazzole o tronchi d'albero, e fare bagni di fango per rinfrescarsi e pulirsi;

4º. esplorare l'ambiente circostante alla ricerca di cibo, attraverso la disponibilità di materiali commestibili e/o che possono essere masticati, esaminati e manipolati;

5º. esplorare e rovistare, cercare cibo, grufolare, annusare;

6º. per le scrofe, prima del parto, impegnarsi nel comportamento di costruzione del nido e fornire assistenza materna disponendo di spazio sufficiente e materiali adatti;

7º. per i suinetti, impegnarsi nel comportamento di allattamento dalla scrofa fino ad almeno sei settimane di età;

8º. riposare in un luogo pulito, confortevole e che offre spazio sufficiente per mantenere separate le aree di sterco e le aree di riposo e per non essere disturbati dai suini attivi;

9º. consumare una quantità sufficiente di mangime appropriato attraverso un numero sufficiente di punti di alimentazione per potersi nutrire contemporaneamente e senza competizione;

10º. avere accesso illimitato all'acqua pulita attraverso un numero sufficiente di abbeveratoi posti ad altezza adeguata per i suini interessati;

11º. per i suinetti, avere un adeguato apporto di latte;

12º. raggiungere il comfort termico mediante un'adeguata temperatura ambiente, avere libero accesso a luoghi più caldi o più freddi all'interno dell'ambiente di vita e la possibilità di mantenere il calore corporeo;

13º. avere accesso all'aria fresca e a un clima abitativo non dannoso, comprese le concentrazioni di ammoniaca non nocive;

b. per i bovini, essere in grado di:

1º. mantenere legami sociali in una mandria con animali di età diversa;

2º. avere accesso ad adeguate opportunità di fuga o di ritiro e la possibilità di isolarsi in caso di malattia o parto;

3º. essere allevato con la madre, almeno fino a quando il vitello non sia in grado di ingerire adeguatamente i foraggi grossolani;

4º. curarsi il pelo;

5º. cercare cibo, cercare, manipolare e mangiare foraggio;

6º. scegliere se rimanere all'esterno o cercare rifugio;

7º. assumere un comportamento materno, con una riposo e uno spazio sufficienti per isolarsi dalla mandria;

8º. per i vitelli, impegnarsi nel comportamento di allattamento;

9º. riposare e sdraiarsi comodamente con materiale di lettiera o pavimentazione adeguati, con spazio sufficiente per consentire a tutti gli animali di distendersi e di stare in piedi e sdraiarsi senza impedimenti;

10º. mangiare e bere acqua pulita e mangimi adeguati disponibili senza restrizioni, in modo coerente con le preferenze degli animali, con un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi sia nell'area interna che nel recinto esterno;

11º. raggiungere il comfort termico, potendo scegliere liberamente di muoversi e cercare una zona di comfort;

12º. avere accesso all'aria fresca e a un clima abitativo non dannoso, comprese le concentrazioni di ammoniaca non nocive;

c. per i polli, essere in grado di:

1º. mantenere i legami sociali in un gruppo di dimensioni e in uno spazio adeguati;

2º. esplorare, grattare e cercare cibo su superfici adeguate e prendere bagni di polvere;

3º. avere accesso a una lettiera adeguata;

4º. accedere ad adeguate opportunità di fuga, rifugio o ritiro;

5º. impegnarsi nel comportamento di nidificazione;

6º. avere spazio sufficiente per mangiare, bere e riposare;

7º. appollaiarsi su posatoi adeguati forniti;

8º. mangiare e bere acqua pulita e mangimi adeguati disponibili senza restrizioni, in modo coerente con le preferenze degli animali;

9º. raggiungere il comfort termico mediante un buon clima di stabulazione adattato alle esigenze dei pulcini sensibili al freddo e allo stress termico;

10º. avere accesso all'aria fresca e a un clima abitativo non dannoso, comprese le concentrazioni di ammoniaca non nocive;

d. per le capre, essere in grado di:

1º. mantenere i legami sociali;

2º. isolarsi dal gruppo;

3º. per i capretti, da allevare con la madre;

4º. avere uno spazio sufficiente per assumere un comportamento materno;

5º. scegliere tra l'utilizzo del recinto esterno e la permanenza in stalle;

6º. strofinare e grattare;

7º. arrampicarsi e riposare in stalle con strutture verticali;

8º. raggiungere il comfort termico, potendo scegliere liberamente di muoversi e cercare una zona di comfort;

9º. mangiare e bere acqua pulita e mangimi adeguati disponibili senza restrizioni, in modo coerente con le preferenze degli animali;

e. per gli ovini, essere in grado di:

1º. mantenere i legami sociali;

2º. evitare gli altri;

3º. per gli agnelli, da allevare con la madre;

4º. avere uno spazio sufficiente per assumere un comportamento materno;

5º. mangiare e bere acqua pulita e idonei foraggi grossolani disponibili senza restrizioni, in modo coerente con le preferenze degli animali;

6º. raggiungere il comfort termico, potendo scegliere liberamente di muoversi e cercare una zona di comfort;

7º. strofinare e grattare;

8º. avere spazio sufficiente per riposare e sdraiarsi;

f. per i conigli, essere in grado di:

1º. mantenere i legami sociali;

- 2º. ritirarsi ed evitare l'aggressione;
 - 3º. assumere un comportamento materno e di nidificazione con materiali di nidificazione sufficienti;
 - 4º. per i piccoli, impegnarsi in comportamenti di allattamento e ricevere cure materne;
 - 5º. per le genitrici, separarsi dal nido per prevenire l'infanticidio e le lesioni ai piccoli;
 - 6º. accedere ad adeguate opportunità di fuga, rifugio o ritiro;
 - 7º. mangiare e bere acqua pulita e sufficiente mangimi adeguati disponibili senza restrizioni, in modo coerente con le preferenze degli animali;
 - 8º. esplorare, mangiucchiare, cercare cibo e frugare;
 - 9º. sdraiarsi e riposare;
 - 10º. avere uno spazio sufficiente per prevenire lo stress termico;
 - 11º. avere spazio sufficiente per muoversi in modo da poter saltare, saltellare e correre;
- g. per le anatre, essere in grado di:
- 1º. avere accesso alle acque libere per lisciarsi, esplorare e cercare cibo;
 - 2º. avere accesso a un luogo pulito e asciutto per riposare e dormire comodamente;
 - 3º. avere accesso a cibo sufficiente e acqua pulita disponibile senza restrizioni, in modo coerente con le preferenze degli animali;
- 4º. raggiungere il comfort termico grazie a una temperatura ambiente adeguata e al libero accesso alle acque libere.

2. Ulteriori esigenze comportamentali in base alle conoscenze scientifiche possono essere individuate mediante un provvedimento amministrativo generale per la specie o la categoria di animali interessata.

3. Per i detentori di animali che, ai sensi del diritto transitorio, non sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, un provvedimento amministrativo generale definirà le regole per il modo in cui gli animali devono essere tenuti, al fine di garantire che gli animali non siano permanentemente o sistematicamente privati delle opportunità di soddisfare le esigenze comportamentali, di cui ai paragrafi 1 e 2, che sono state scientificamente stabilite per la specie o la categoria di animali interessata.

D

L'articolo 2.3a è soppresso.

E

L'articolo 2.8 è così modificato:

1. il paragrafo 2, lettere b) e c), ora recita come segue:
 - b. l'esecuzione da parte dei veterinari di procedure fisiche relative alla sterilizzazione degli animali; e
 - c. le procedure fisiche designate in virtù o in conformità a un provvedimento amministrativo generale, che sono necessarie ai fini dell'identificazione e consistono in un metodo di marcatura diverso dalla bruciatura da freddo.
2. È aggiunto un paragrafo che recita:
 - I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle procedure fisiche alle quali si applica l'articolo 2.1, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 3.

F

All'articolo 8.11, paragrafo 2, i termini "2.1, paragrafo 6" sono sostituiti dai termini "2.1, paragrafo 7".

G

All'articolo 8.12, paragrafo 3, i termini "2.1, paragrafo 6" sono sostituiti dai termini "2.1, paragrafo 7".

H

L'articolo 10.10 è così modificato:

1. al paragrafo 1, i termini "2.1, paragrafi 3 e 5" sono sostituiti dai termini "2.1, paragrafi 4 e 6", i termini "paragrafi 10 e 12" sono sostituiti dai termini "e paragrafo 10, 2.2a, paragrafi 2 e 3" e i termini "paragrafo 2, lettera b), e" sono soppressi.
2. Il paragrafo 3 è soppresso.

ARTICOLO II MODIFICA DELLA LEGGE SUI REATI ECONOMICI

All'articolo 1, punto 1°, della legge sui reati economici, nella frase relativa alla legge sugli animali, "2.2a," è inserito prima di "2.7,".

ARTICOLO III DIRITTO TRANSITORIO

L'articolo 2.2a, paragrafi 1 e 2, della legge sugli animali non si applica, durante un periodo transitorio ragionevole che deve essere determinato da un provvedimento amministrativo generale, che termina non oltre il 1° gennaio 2040, alle stalle o ai locali che esistevano già prima dell'entrata in vigore del presente atto e che appartengono a un'azienda in cui gli animali sono allevati nel corso di attività commerciali per la produzione di prodotti di origine animale.

ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente atto, ad eccezione dell'articolo I, parte E, entra in vigore il 1° luglio 2026.
2. L'articolo I, parte E, entra in vigore il 1° gennaio 2030.

Ordino che il presente atto sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale e che tutti i ministeri, le autorità, le commissioni e i funzionari interessati ne garantiscano la corretta attuazione.

Pubblicato da

Il ministro dell'Agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e della natura,